



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

DELEGAZIONE PROVINCIALE REGGIO CALABRIA

Via F.lli Cairoli n. 3 – 89100 REGGIO CALABRIA
TEL. 0965 813075 - FAX. 0965 892084

Indirizzo Internet: www2.lnd.it/home?lid=403
E-mail: cpnd.reggiocalabria@figc.it
Posta Certificata: reggiocalabria@pec.crcalabria.it

ATTIVITA' GIOVANILE

Stagione Sportiva 2023/2024

Comunicato Ufficiale n° 4 del 6 Novembre 2023

1. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

CAMPIONATO UNDER 15 – S.S. 2023/2024

In allegato al presente Comunicato Ufficiale si rimette il calendario del Campionato Under 15 della stagione sportiva 2023/2024, con le località dei rispettivi campi di gioco.

ANNUARIO SOCIETA', DATI, INTERROGAZIONI VARIE

Si comunica che i dati anagrafici delle società (indirizzo corrispondenza, indirizzo e-mail, PEC, recapiti telefonici ecc.) partecipanti al campionato, possono essere visionati sul Portale F.I.G.C. - Anagrafe Federale <https://anagrafefederale.figc.it/> o in alternativa si consiglia di scaricare l'APP :

PLAY LND



ORGANICO CAMPIONATO

A.S.D. CATAFORIO C5 R.C.	di	REGGIO DI CALABRIA
A.S. CENTRO REGGIO JUNIOR	di	REGGIO DI CALABRIA
LA FENICE AMARANTO A.S.D.	di	REGGIO DI CALABRIA
A.S.D. POLISPORTIVALEUKOSLAZZARO	di	MOTTA SAN GIOVANNI
PRO PELLARO	di	REGGIO DI CALABRIA
A.S.D. REAL VILLA APS	di	VILLA SAN GIOVANNI
A.S.D. REGGIO RAVAGNESE 1960	di	REGGIO DI CALABRIA
SSDARL SEGATO sq. A	di	REGGIO DI CALABRIA
SSDARL SEGATO sq. B	di	REGGIO DI CALABRIA



COMPOSIZIONE GIRONE

A.S.D. CATAFORIO C5 R.C.
A.S. CENTRO REGGIO JUNIOR
LA FENICE AMARANTO A.S.D.
A.S.D. POLISPORTIVALEUKOSLAZZARO
PRO PELLARO
A.S.D. REAL VILLA APS
A.S.D. REGGIO RAVAGNESE 1960
SSDARL SEGATO sq. A
SSDARL SEGATO sq. B

Si precisa che le Società **A.S.D. REGGIO RAVAGNESE 1960, SSDARL SEGATO sq.A e SSDARL SEGATO sq.B** parteciperanno al campionato *fuori classifica*. Pertanto le gare disputate ed i relativi risultati acquisiti non avranno alcun valore ai fini della classifica finale, fermo restando, in ogni caso, la piena efficacia dei provvedimenti disciplinari, in deroga a quanto disposto dall'art.17 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva.

INIZIO CAMPIONATO

L'inizio del campionato è fissato per Domenica 12 Novembre 2023.

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

LIMITI D'ETA

Al Campionato Under 15 possono partecipare i giovani calciatori nati nel 2009 e nel 2010, (possibilità di impiegare massimo CINQUE calciatori che hanno compiuto i 12 anni di età, nati nel 2011);

TEMPI DI GIOCO

Le gare vengono disputate in due tempi di 35' ciascuno

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) S.S. 2023/2024

Si rende noto che per le Società non professionistiche e per i tesserati delle Società non professionistiche, in base a quanto stabilito dalla Norma Transitoria di cui all'art. 142, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, **l'obbligo** di dotazione di un indirizzo **di posta elettronica certificata** è entrato in vigore.

SALUTI

In occasione di ogni incontro i dirigenti ed i tecnici dovranno sollecitare i partecipanti alla gara a salutarsi fra loro, sia all'inizio che alla fine di ogni confronto, utilizzando la stessa cerimonia. In entrambe le occasioni i partecipanti dovranno schierarsi a centrocampo insieme all'arbitro o al dirigente arbitro, salutando il pubblico e la squadra avversaria.

TEMPO DI ATTESA

Il tempo massimo di attesa, sia per le Società da parte dell'arbitro, sia per l'arbitro da parte delle Società, resta stabilito nella durata di un tempo di gara.

Resta, comunque, a facoltà delle Società direttamente interessate disputare la gara anche dopo il tempo massimo d'attesa, previo apposito accordo scritto tra le parti consegnato all'arbitro prima dell'inizio della gara stessa e sempre che le condizioni di luce lo consentano.

RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DELLA CAUSA DI FORZA MAGGIORE

Le squadre che non si presentano in campo entro i termini stabiliti, tenuto conto anche del previsto tempo di attesa, sono considerate rinunciarie alla gara con le conseguenze di cui all'articolo 53 delle N.O.I.F., salvo che non dimostrino la sussistenza di una **"causa di forza maggiore"**.

In questo caso, le Società debbono richiedere il riconoscimento di tale causa di forza maggiore mediante preannuncio telegrafico della richiesta da indirizzare al Giudice Sportivo Territoriale entro le ore 24 del giorno successivo a quello della gara di che trattasi, provvedendo a produrre la probatoria documentazione entro il settimo giorno successivo a quello in cui la gara avrebbe dovuto avere svolgimento.

Copia della documentata formale richiesta deve essere inviata contestualmente alla società contro interessata.

L'attestazione dell'invio alla controparte deve essere allegata alla documentazione originale da rimettersi al Giudice Sportivo Territoriale.



RIPETIZIONE DELLE GARE

Le gare, non disputate ovvero sospese, per le quali è necessario procedere al recupero, di norma, dovranno avere svolgimento entro quindici giorni dalla data stabilita nel programma delle gare; termine che si riduce ad un massimo di cinque giorni quando il campionato giunge alla terzultima gara del girone di ritorno.

Pertanto, le Società interessate, qualora non avessero disponibile il campo normalmente utilizzato per lo svolgimento delle proprie gare interne, per la circostanza, con la dovuta tempestività, dovranno provvedere a fornire una nuova disponibilità, specificando giorno ed ora in cui il recupero potrà avere luogo.

REGOLARITÀ DEI CAMPI DI GIUOCO

La Società ospitante è responsabile della perfetta efficienza, specialmente per ciò che attiene la sicurezza, del campo di giuoco messo a disposizione per lo svolgimento delle gare interne.

IMPRATICABILITÀ DEL TERRENO DI GIUOCO (ART. 60 N.O.I.F.)

Il giudizio circa l'eventuale impraticabilità del terreno di giuoco, per intemperie o per ogni altra causa, è di esclusiva competenza dell'arbitro designato a dirigere la gara. L'accertamento, alla presenza dei capitani delle squadre, deve essere eseguito all'ora fissata per l'inizio della gara, dopo la verifica della presenza delle squadre e l'identificazione dei calciatori indicati nei prescritti elenchi. Secondo le vigenti norme regolamentari, è nella facoltà della Delegazione disporre d'autorità l'eventuale rinvio preventivo di una gara a seguito di impraticabilità di un campo denunciata dalla società ospitante entro e non oltre le ore 12,00 del giorno precedente a quello stabilito per la gara, dopo aver esperiti gli opportuni relativi accertamenti.

ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALLA GARA (ART. 61 N.O.I.F.)

Prima dell'inizio della gara, il dirigente accompagnatore ufficiale deve presentare all'arbitro le tessere di identificazione dei calciatori, rilasciate nel rispetto delle procedure di tesseramento on-line, laddove previste, o l'ultimo tabulato dei tesserati ricevuto dalla F.I.G.C. unitamente ai documenti di identificazione e ad un elenco, redatto in duplice copia, nel quale debbono essere annotati il nominativo ed i dati anagrafici completi (nome, cognome, giorno mese ed anno) dei calciatori, del Capitano, del Vice Capitano, del dirigente accompagnatore ufficiale, del dirigente addetto agli ufficiali di gara e di tutte le altre persone che possono accedere al recinto di giuoco, con l'indicazione delle relative tessere o della matricola del tabulato.

Una copia dell'elenco di cui al precedente comma, da parte dell'arbitro, deve essere consegnata al capitano o al dirigente accompagnatore dell'altra squadra prima dell'inizio della gara.

La mancata osservanza di tale adempimento non costituisce motivo di reclamo, a meno che l'arbitro, nonostante sia stato espressamente e tempestivamente sollecitato, abbia ommesso di provvedervi.

Le variazioni eventualmente apportate all'elenco di gara dopo la consegna all'arbitro, purché ammesse, devono essere trascritte, ad iniziativa della società che le apporta, anche sulla copia di spettanza dell'altra società.

Il dirigente accompagnatore ufficiale ed il capitano hanno il diritto di avere in visione dall'arbitro le tessere, il tabulato nonché i documenti di identificazione dei componenti la squadra avversaria, prima ed anche dopo lo svolgimento della gara. Hanno anche diritto, in casi eccezionali, di esigere che l'arbitro ritiri, ai fini dell'inoltro al competente Organo Federale e per il compimento di eventuali accertamenti, le tessere dei calciatori ed il tabulato presentato.

ELENCO DEI CALCIATORI

Onde evitare disguidi e contestazioni in merito agli elenchi che le società debbono consegnare, in duplice copia, all'arbitro prima dell'inizio di ogni gara ed attestanti i calciatori che prenderanno parte alla stessa, si precisa quanto appresso:

sugli elenchi in parola, oltre al nominativo dei calciatori, agli altri dati in essi richiesti, nella colonna "tessera n. ... o documenti ufficiali di identità" dovrà essere indicato solo ed esclusivamente il numero del documento federale (cartellino "giovane" rilasciato dalle Delegazioni Provinciali e Locali, della tessera "Giovane di Serie", rilasciata dalla Lega Nazionale Professionisti, dalla Lega Professionisti C.

Qualora uno o più calciatori non fossero dotati di dette tessere, sugli elenchi dovranno essere indicati gli estremi del documento di riconoscimento di ciascun calciatore: carta d'identità e tutti i documenti rilasciati dalle Autorità costituite (attestato del Comune di residenza, tessera ferroviaria, licenza di pesca, patente di guida categoria "A", fotografia autenticata da un Notaio ovvero da altra autorità dello Stato all'uopo legittimata, ecc.). Tali documenti dovranno essere consegnati all'arbitro unitamente agli elenchi stessi.

Il ricorso al documento di riconoscimento in luogo del cartellino o della tessera deve essere un'eccezione limitata nel tempo.

Le Società che non dovessero attenersi a tali disposizioni saranno passibili di sanzioni disciplinari.

Si reputa opportuno ricordare l'obbligo, per le Società, di compilare le distinte di gara in modo completo, con la precisazione, per ciascun tesserato indicato nelle distinte stesse, del nome e cognome e della data di nascita completa (giorno, mese ed anno).



Le Società inadempienti saranno adeguatamente sanzionate dal Giudice Sportivo Territoriale.

IDENTIFICAZIONE DEI CALCIATORI

L'arbitro, prima di ammettere nel recinto di giuoco i calciatori, deve controllare che i dati dei documenti di identificazione corrispondano a quelli trascritti nell'elenco di gara.

Deve, altresì, provvedere ad identificarli mediante le apposite tessere rilasciate dalle Leghe, dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e dai Comitati competenti.

Solo per i casi eccezionali comunque limitati nel tempo, i calciatori possono essere identificati per mezzo di:

- 1) un documento di riconoscimento ufficiale rilasciato dalle Autorità competenti;
- 2) una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata, o da un notaio;
- 3) attraverso la propria personale conoscenza.

IMPIEGO DEGLI ARBITRI NELLE GARE DEL SETTORE

Gli arbitri delle gare dei Campionati e Tornei Giovanili vengono designati dai competenti organi tecnici dell'Associazione Italiana Arbitri.

ASSISTENTI DELL'ARBITRO E CALCIATORI IMPIEGATI COME ASSISTENTI DELL'ARBITRO

Nelle gare in cui non è prevista la designazione di assistenti dell'arbitro, le Società devono mettere a disposizione dell'arbitro, un dirigente o, meglio ancora, un calciatore tesserato incaricato di svolgere funzioni di assistente all'arbitro.

Tale calciatore dovrà essere inserito nella distinta che viene presentata all'arbitro prima dell'inizio della gara, in cui vanno indicati, inoltre, i calciatori di riserva (non più di otto nel caso in cui sia utilizzato come assistente dell'arbitro un calciatore, da considerare anch'esso riserva). Soltanto i calciatori inseriti nella distinta di gara, indipendentemente dalla funzione ricoperta (calciatore di riserva o assistente dell'arbitro), possono sostituire i calciatori impiegati all'inizio della gara, fermo restando il limite delle sette sostituzioni.

Un calciatore inizialmente schierato in campo può, nel prosieguo della gara, essere impiegato come assistente dell'arbitro purché non sia stato espulso.

Ferma restando l'assoluta impossibilità, da parte dell'arbitro, di far disputare la gara qualora la Società o le Società a tanto non provvedano (nel qual caso viene inflitta la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3), l'eventuale affidamento di compiti di assistente dell'arbitro a soggetti squalificati, inibiti o, comunque non aventi titolo, comporta la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 ovvero il riconoscimento del risultato conseguito sul campo dalla squadra avversaria se migliore agli effetti della differenza reti.

SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI

Le Società, nel corso delle gare ufficiali del Settore Giovanile e Scolastico, hanno la facoltà di sostituire sette calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto.

Ferme restando le disposizioni di cui alle Norme Organizzative Interne della FIGC, si stabiliscono le seguenti modalità per la sostituzione:

- nella distinta che viene presentata all'arbitro prima dell'inizio della gara possono essere indicati non più di 9 calciatori di riserva compreso il giocatore incaricato di svolgere funzioni di assistente all'arbitro, nel caso in cui è previsto il suo utilizzo durante la gara;
- soltanto i calciatori inseriti nella distinta di gara, indipendentemente dalla funzione ricoperta (calciatore di riserva o assistente dell'arbitro), possono sostituire i calciatori impiegati all'inizio della gara nel rispetto delle modalità illustrate nel paragrafo specifico, fermo restando il limite delle sette sostituzioni.

L'inosservanza di tale disposizione comporta l'applicazione della sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3 o con il risultato eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se migliore agli effetti della differenza reti.

COLORE DELLE MAGLIE

E' fatto obbligo alle squadre in gara di presentarsi sul campo con mute di maglie di colore diverso.

Qualora le squadre avessero maglie di colore simile o confondibile, è obbligo della Società ospitante sostituire le maglie dei propri giocatori; in caso di gare su campo neutro, l'obbligo incombe alla società prima nominata.

I portieri dovranno indossare maglie di colore diverso dagli altri calciatori in campo.

PALLONI

Per lo svolgimento delle gare verranno utilizzati palloni n. 5 e la società ospitante ne dovrà mettere a disposizione dell'arbitro almeno due.



PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIOCO

Sono ammesse nel recinto di gioco, per ciascuna squadra, purché muniti di tessera valida per la stagione sportiva in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) un allenatore ed un massaggiatore, ovvero, in mancanza, uno o due dirigenti;
- d) i calciatori di riserva.

Tutte le persone ammesse nel recinto di gioco devono essere identificate dall'arbitro mediante documento di identità personale.

Il dirigente indicato come Accompagnatore Ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria società.

Le persone ammesse nel recinto di gioco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra ed hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento.

L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.

TUTELA DELL'ORDINE PUBBLICO (ART. 62 N.O.I.F.)

Le Società hanno il dovere di accogliere cortesemente e di tutelare ampiamente i dirigenti federali, gli ufficiali di gara e le comitive delle società ospitate prima, durante e dopo lo svolgimento della gara.

Le Società sono responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico sui propri campi e del comportamento dei loro sostenitori anche su campi diversi dal proprio. Hanno, altresì, l'obbligo di adottare tutti i provvedimenti idonei ad impedire che lo svolgimento della gara sia disturbato dal suono di strumenti che comunque rechino molestia, dal lancio e dallo sparo di materiale pirotecnico di qualsiasi genere nonché di far rimuovere, prima che la gara abbia inizio, qualsiasi disegno o dicitura in qualunque modo esposti, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose, razziste, incitanti alla violenza.

Le Società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di gioco, debbono tempestivamente inoltrare richiesta alle competenti autorità perché renda disponibile la forza pubblica in misura adeguata.

L'assenza o l'insufficienza della forza pubblica, anche se non imputabile alle Società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dal Settore.

L'arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'ordine pubblico, può anche non dare inizio alla gara.

TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA

Il Settore Giovanile e Scolastico vigila con particolare attenzione sul rispetto delle norme relative alla tutela della salute e della sicurezza.

Si invitano tutte le società al rispetto del Decreto Legge del 24 aprile 2013 "Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n°169 del 20 Luglio 2013 e del successivo Decreto Ministeriale del 26 Giugno 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n.149 del 28/6/2017, relativamente alle "Linee Guida sulla Dotazione e l'Utilizzo di Defibrillatori Semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita da parte delle Associazioni e delle Società Sportive Dilettantistiche" e da eventuali successive integrazioni e/o modifiche emanate dalle Istituzioni governative preposte.

TUTELA MEDICO-SPORTIVA

Tutti coloro che vogliono svolgere attività sportiva sono tenuti a sottoporsi preventivamente a visita medica per il rilascio del certificato di idoneità all'attività sportiva. Gli accertamenti avvengono in occasione del primo tesseramento a favore della Società Sportiva e vanno ripetuti ogni anno.

Il certificato medico di idoneità deve rimanere agli atti della Società per 5 (cinque) anni ed aggiornato a cura del medico sociale.

Le Società sono responsabili dell'utilizzo di calciatori privi di valida certificazione di idoneità all'attività sportiva.

La mancata osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 43 delle N.O.I.F. comporta il deferimento dei responsabili, da parte del Procuratore Federale, al Tribunale Federale competente.

Le certificazioni di idoneità alla pratica sportiva si suddividono in due tipologie:

- a) Certificato d'idoneità all'attività non agonistica
- b) Certificato d'idoneità all'attività agonistica

L'accertamento della idoneità fisica alla pratica sportiva agonistica e non agonistica, e le relative procedure, dovrà avvenire secondo le disposizioni che saranno emanate con apposita circolare esplicativa in linea con le vigenti norme nazionali.

A tal proposito si precisa che, a seguito di quanto emanato dal Ministero della Salute e dal CONI, sono esentati dal presentare il relativo certificato di idoneità i bambini che praticano attività sportiva fino a 6 anni non compiuti.



RICHIESTA VARIAZIONE GARE

Allo scopo di garantire la massima regolarità dei Campionati e di non mettere in difficoltà l'attività svolta dagli altri settori, si ribadisce che le eventuali richieste di variazione al programma gare, che devono rivestire carattere di assoluta eccezionalità, devono essere sottoscritte da entrambe le Società e trasmesse a mezzo e-mail (cplnd.reggiocalabria@figc.it), alla Segreteria di questa Delegazione almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per lo svolgimento della gara e verranno concesse solo se validamente motivate e documentate.

Le eventuali variazioni non saranno ratificate a mezzo fax, ma saranno esclusivamente pubblicate ogni giovedì sul Comunicato Ufficiale.

Si precisa, inoltre, che ogni spostamento di gara del Campionato UNDER 15 comporterà l'addebito di € 10,00 per ogni Società che ha richiesto la variazione a parziale recupero delle spese sostenute per ottemperare a quanto precede.

Si precisa altresì che non potranno essere concesse modifiche al programma nelle ultime tre giornate di Campionato.

PUBBLICAZIONE DELLE DECISIONI

Le decisioni adottate dagli Organi e dagli Enti operanti nell'ambito Federale sono pubblicate mediante Comunicati Ufficiali, firmati dal Presidente e dal Segretario. I Comunicati Ufficiali si intendono comunque pubblicati mediante l'affissione negli albi istituiti presso le rispettive sedi. I Comunicati Ufficiali vengono diffusi in forma telematica e gli stessi saranno disponibili sul sito internet www.crcalabria.it o sul portale www.lnd.it (Delegazione di Reggio Calabria).

POTERI DELLA DELEGAZIONE

Per ragioni di carattere organizzativo, la Delegazione si riserva di procedere di Ufficio allo spostamento delle gare in programma e di stabilire la data di effettuazione delle gare non disputate.

UTILIZZO DEFIBRILLATORI

Si rammenta che il Decreto del Ministero della salute 24/4/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

RICHIESTA DI FORZA PUBBLICA

Ogni Società ospitante, nel caso di mancanza di Forza Pubblica sul campo (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Vigili Urbani) dovrà consegnare all'arbitro copia della lettera di richiesta vistata dall'Autorità di Pubblica Sicurezza alla quale la richiesta stessa è stata presentata direttamente, ovvero copia della lettera corredata della ricevuta della raccomandata inviata per tempo alle Autorità di P.S. per informarle dello svolgimento delle gare e per chiedere la loro presenza.

Le Società inadempienti saranno sanzionate secondo quanto previsto dal vigente Codice di Giustizia Sportiva.

Qualora dal rapporto dell'arbitro non risulti quanto sopra, la sanzione disciplinare adottata dal Giudice Sportivo sarà definitiva ed ulteriori dimostrazioni dell'avvenuta richiesta non avranno valore di revoca della sanzione inflitta.

GIUSTIZIA SPORTIVA

Si trascrive di seguito l'importo del contributo per accesso alla giustizia sportiva che deve essere allegata al reclamo a mezzo di bonifico o di assegno circolare non trasferibile intestato a: L.N.D. – COMITATO REGIONALE CALABRIA

al Giudice Sportivo Territoriale	€ 52,00 (società puro SGS)
al Giudice Sportivo Territoriale	€ 78,00 (società Dilettantistiche)
alla Corte Sportiva di Appello Territoriale	€ 62,00 (società puro SGS)
alla Corte Sportiva di Appello Territoriale	€ 130,00 (società Dilettantistiche)

RINUNCE A GARE

Per la corrente stagione sportiva a carico delle Società che rinunciano a gare vengono applicate le sotto indicate ammende ed eventuali indennizzi:

CAMPIONATO/TORNEO	NAZIONALE	REGIONALE	PROVINCIALE E LOCALE	ESORDIENTI E PULCINI
1° rinuncia	516,00	103,00	25,00	10,00
2° rinuncia	1.032,00	180,00	51,00	25,00
3° rinuncia	1.549,00	361,00	77,00	46,00
4° rinuncia	2.852,00	516,00	103,00	61,00



N.B.

La società che rinuncia per la seconda volta a disputare gare è esclusa dal Campionato o dalla manifestazione ufficiale. Tale disposizione non si applica alle Società della L.N.D. e del Settore Giovanile e Scolastico appartenenti ai Comitati Regionali e ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano, per le quali l'esclusione interviene alla quarta rinuncia a disputare gare del Campionato o della manifestazione ufficiale di rispettiva competenza.

A norma dell'art. 53 comma 8 delle N.O.I.F., alle società che si ritirano o siano escluse dal Campionato o da altre manifestazioni ufficiali, saranno irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte la misura prevista per la prima rinuncia.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alle vigenti norme Federali.

IL SEGRETARIO
Pasquale Pitarella

IL DELEGATO
Domenico Arena



F.I.G.C. – Comitato Regionale Calabria – L.N.D.

DELEGAZIONE PROVINCIALE REGGIO CALABRIA



Campionato Under 15 - S.S. 2023/2024

1^ Giornata Andata

POL.LEUKOSLAZZARO	SEGATO B	Dom 12/11/2023 ore10.00
CATAFORIO	REGGIO RAVAGNESE	Dom 12/11/2023 ore10.00
CENTRO REGGIO J.	PRO PELLARO	Lun 13/11/2023 ore 15.00
REAL VILLA	LA FENICE AMARANTO	Mar 14/11/2023 ore 15.00
Riposa:	SEGATO A	

2^ Giornata Andata

LA FENICE AMARANTO	SEGATO A	Gio 23/11/2023 ore 15.00
PRO PELLARO	REAL VILLA	Dom 19/11/2023 ore10.00
REGGIO RAVAGNESE	CENTRO REGGIO J.	Sab 18/11/2023 ore 15.00
SEGATO B	CATAFORIO	Mer 22/11/2023 ore 15.00
Riposa:	POL.LEUKOSLAZZARO	

3^ Giornata Andata

CATAFORIO	POL.LEUKOSLAZZARO	Dom 26/11/2023 ore10.00
CENTRO REGGIO J.	SEGATO B	Lun 27/11/2023 ore 15.00
REAL VILLA	REGGIO RAVAGNESE	Mar 28/11/2023 ore 15.00
SEGATO A	PRO PELLARO	Mer 29/11/2023 ore 17.00
Riposa:	LA FENICE AMARANTO	

4^ Giornata Andata

PRO PELLARO	LA FENICE AMARANTO	Dom 3/12/2023 ore10.00
REGGIO RAVAGNESE	SEGATO A	Sab 2/12/2023 ore 15.00
SEGATO B	REAL VILLA	Mer 6/12/2023 ore 15.00
POL.LEUKOSLAZZARO	CENTRO REGGIO J.	Dom 3/12/2023 ore10.00
Riposa:	CATAFORIO	

5^ Giornata Andata

CENTRO REGGIO J.	CATAFORIO	Lun 11/12/2023 ore 15.00
REAL VILLA	POL.LEUKOSLAZZARO	Mar 12/12/2023 ore 15.00
SEGATO A	SEGATO B	Mer 13/12/2023 ore 17.00
LA FENICE AMARANTO	REGGIO RAVAGNESE	Gio 14/12/2023 ore 15.00
Riposa:	PRO PELLARO	

6^ Giornata Andata

REGGIO RAVAGNESE	PRO PELLARO	Sab 13/01/2024 ore 15.00
SEGATO B	LA FENICE AMARANTO	Mer 17/01/2024 ore 15.00
POL.LEUKOSLAZZARO	SEGATO A	Dom 14/01/2024 ore10.00
CATAFORIO	REAL VILLA	Dom 14/01/2024 ore10.00
Riposa:	CENTRO REGGIO J.	

7^ Giornata Andata

REAL VILLA	CENTRO REGGIO J.	Mar 23/01/2024 ore 15.00
SEGATO A	CATAFORIO	Mer 24/01/2024 ore 17.00
LA FENICE AMARANTO	POL.LEUKOSLAZZARO	Gio 25/01/2024 ore 15.00
PRO PELLARO	SEGATO B	Dom 21/01/2024 ore10.00
Riposa:	REGGIO RAVAGNESE	

8^ Giornata Andata

SEGATO B	REGGIO RAVAGNESE	Mer 31/01/2024 ore 15.00
POL.LEUKOSLAZZARO	PRO PELLARO	Dom 28/01/2024 ore10.00
CATAFORIO	LA FENICE AMARANTO	Dom 28/01/2024 ore10.00
CENTRO REGGIO J.	SEGATO A	Lun 29/01/2024 ore 15.00
Riposa:	REAL VILLA	

9^ Giornata Andata

SEGATO A	REAL VILLA	Mer 7/02/2024 ore 17.00
LA FENICE AMARANTO	CENTRO REGGIO J.	Gio 8/02/2024 ore 15.00
PRO PELLARO	CATAFORIO	Dom 4/02/2024 ore10.00
REGGIO RAVAGNESE	POL.LEUKOSLAZZARO	Sab 3/02/2024 ore 15.00
Riposa:	SEGATO B	



F.I.G.C. – Comitato Regionale Calabria – L.N.D.

DELEGAZIONE PROVINCIALE REGGIO CALABRIA



Campionato Under 15 - S.S. 2023/2024

1^ Giornata Ritorno

SEGATO B	POL.LEUKOSLAZZARO	Mer 14/02/2024 ore 15.00
REGGIO RAVAGNESE	CATAFORIO	Sab 17/02/2024 ore 15.00
PRO PELLARO	CENTRO REGGIO J.	Dom 18/02/2024 ore 10.00
LA FENICE AMARANTO	REAL VILLA	Gio 15/02/2024 ore 15.00
Riposa:	SEGATO A	

2^ Giornata Ritorno

SEGATO A	LA FENICE AMARANTO	Mer 28/02/2024 ore 17.00
REAL VILLA	PRO PELLARO	Mar 27/02/2024 ore 15.00
CENTRO REGGIO J.	REGGIO RAVAGNESE	Lun 26/02/2024 ore 15.00
CATAFORIO	SEGATO B	Dom 25/02/2024 ore 10.00
Riposa:	POL.LEUKOSLAZZARO	

3^ Giornata Ritorno

POL.LEUKOSLAZZARO	CATAFORIO	Dom 10/03/2024 ore 10.00
SEGATO B	CENTRO REGGIO J.	Mer 6/03/2024 ore 15.00
REGGIO RAVAGNESE	REAL VILLA	Sab 9/03/2024 ore 15.00
PRO PELLARO	SEGATO A	Dom 10/03/2024 ore 10.00
Riposa:	LA FENICE AMARANTO	

4^ Giornata Ritorno

LA FENICE AMARANTO	PRO PELLARO	Gio 14/03/2024 ore 15.00
SEGATO A	REGGIO RAVAGNESE	Mer 13/03/2024 ore 17.00
REAL VILLA	SEGATO B	Lun 19/03/2024 ore 15.00
CENTRO REGGIO J.	POL.LEUKOSLAZZARO	Lun 18/03/2024 ore 15.00
Riposa:	CATAFORIO	

5^ Giornata Ritorno

CATAFORIO	CENTRO REGGIO J.	Dom 24/03/2024 ore 10.00
POL.LEUKOSLAZZARO	REAL VILLA	Dom 24/03/2024 ore 10.00
SEGATO B	SEGATO A	Mer 27/03/2024 ore 15.00
REGGIO RAVAGNESE	LA FENICE AMARANTO	Sab 23/03/2024 ore 15.00
Riposa:	PRO PELLARO	

6^ Giornata Ritorno

PRO PELLARO	REGGIO RAVAGNESE	Dom 7/04/2024 ore 10.00
LA FENICE AMARANTO	SEGATO B	Gio 4/04/2024 ore 15.00
SEGATO A	POL.LEUKOSLAZZARO	Mer 3/04/2024 ore 17.00
REAL VILLA	CATAFORIO	Mar 2/04/2024 ore 15.00
Riposa:	CENTRO REGGIO J.	

7^ Giornata Ritorno

CENTRO REGGIO J.	REAL VILLA	Lun 15/04/2024 ore 15.00
CATAFORIO	SEGATO A	Dom 14/04/2024 ore 10.00
POL.LEUKOSLAZZARO	LA FENICE AMARANTO	Dom 14/04/2024 ore 10.00
SEGATO B	PRO PELLARO	Mer 17/04/2024 ore 15.00
Riposa:	REGGIO RAVAGNESE	

8^ Giornata Ritorno

REGGIO RAVAGNESE	SEGATO B	Sab 27/04/2024 ore 15.00
PRO PELLARO	POL.LEUKOSLAZZARO	Dom 28/04/2024 ore 10.00
LA FENICE AMARANTO	CATAFORIO	Gio 25/04/2024 ore 15.00
SEGATO A	CENTRO REGGIO J.	Mer 24/04/2024 ore 17.00
Riposa:	REAL VILLA	

9^ Giornata Ritorno

REAL VILLA	SEGATO A	Mar 7/05/2024 ore 15.00
CENTRO REGGIO J.	LA FENICE AMARANTO	Lun 6/05/2024 ore 15.00
CATAFORIO	PRO PELLARO	Dom 5/05/2024 ore 10.00
POL.LEUKOSLAZZARO	REGGIO RAVAGNESE	Dom 5/05/2024 ore 10.00
Riposa:	SEGATO B	



ANNUARIO CAMPIONATO UNDER 15 – S.S. 2023/2024



A.S.D. CATAFORIO C5 R.C.**Matr.914803**Campo da giuoco: PARCO LONGHI BOVETTO (455) LOC. PARCO LONGHI BOVETTO - REGGIO CALABRIA/CROCE VALANIDI

A.S. CENTRO REGGIO JUNIOR**Matr.203998**Campo da giuoco: "G. ALIQUO" (75) VIA MINIERA – REGGIO CALABRIA /GALLINA

A.S.D. LA FENICE AMARANTO**Matr. 962432**Campo da giuoco: PARCO LONGHI BOVETTO (455) LOC. PARCO LONGHI BOVETTO - REGGIO CALABRIA/CROCE VALANIDI

A.S.D. POLISPORTIVALEUKOSLAZZARO**Matr.955532**Campo da giuoco: COMUNALE "PEPE" NOCERA" (76) VIA SANT'ILARIO - MOTTA SAN GIOVANNI/LAZZARO

PRO PELLARO**Matr.922715**Campo da giuoco: PARCO LONGHI BOVETTO (455) LOC. PARCO LONGHI BOVETTO - REGGIO CALABRIA/CROCE VALANIDI

A.S.D. REAL VILLA APS**Matr.955343**Campo da giuoco: COMUNALE PARRINELLO-REPACI (196) VIA CAMPANILE - CAMPO CALABRO

A.S.D. REGGIO RAVAGNESE 1960**Matr. 58807**Campo da giuoco: COMUNALE RAVAGNESE (464) VIA RAVAGNESE - REGGIO CALABRIA/RAVAGNESE

SSDARL SEGATO A e B**Matr.941677**Campo da giuoco: PARCO LONGHI BOVETTO (455) LOC. PARCO LONGHI BOVETTO - REGGIO CALABRIA/CROCE VALANIDI
